



Gamberale, 13.05.2017

Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
**Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica,**  
PEC: [dpe004@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe004@pec.regione.abruzzo.it)

Alla

**REGIONE ABRUZZO**  
**Dipartimento Opere Pubbliche, Servizio Valutazione Ambientale**  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. Al

**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO**  
PEC: [presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it)

Al

**COMITATO REGIONALE**  
**VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**  
**REGIONE ABRUZZO**  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

INTERVENTO: *PAR FAS 2007/2013 – Obiettivo operativo III.2.1 – Linea d’Azione III.2.1.A – Iniziativa ristrutturazione ed ammodernamento di impianto scioviario esistente nel Centro Turistico “Oasi del Cervo” a Gamberale.*

PROPONENTE: Comune di Gamberale (CH)

Il sottoscritto Ing. Dante Bucci, nato a Castel di Sangro (AQ) il 25/07/1969, residente in Gamberale (CH) – Via Galeoti 16 - C.F. BCCDNT69L25C096P – P.E.C.: [dante.bucci@ingpec.eu](mailto:dante.bucci@ingpec.eu), purtroppo per l’ennesima volta mi vado costretto all’inoltro di ulteriore nota a riguardo dell’intervento in oggetto.

L’Ente continua nel porre in essere nuovi atti in difformità delle norme vigenti.

A tal riguardo si rappresenta che il Dott. Acconcia nelle sue molteplici vesti, con determina n. 50 del 19.04.2017, ha provveduto all’affidamento incarico professionale relativo al solo *Collaudo Statico delle Strutture* in favore di tale Ing. Massimo Di Pasquale per poi, subito dopo a seguito rinuncia del citato ingegnere, con determina n. 56 del 10.05.2017, affidare il medesimo servizio di ingegneria in favore di altro ingegnere tale Nicola Scaricciottoli.

Non ho alcun problema, visto lo stato di come vanno le cose, assumendomene tutte le eventuali responsabilità del caso, nel palesare un palese senso di insofferenza per non dire altro.

Innanzitutto vorrei evidenziare che, benché ad oggi non risulta ancora acquisito il parere positivo di V.I.A., a quanto sembra l’Ente o meglio il Dott. Acconcia continua nell’affidare incarichi professionali a riguardo dell’intervento in oggetto, il che a parere dello scrivente evidenzia una palese fiducia da parte dello stesso Dott. Acconcia affinché l’intervento possa essere meritevole di parere positivo a riguardo proprio della V.I.A..

Lo stesso Dott. Acconcia che tra il novembre e dicembre 2015 diede seguito all’appalto dei lavori anche ai sensi dell’art. 53 c.2 lett. b) ex D.Lgs 163/2006 quando all’epoca come ancora ad oggi non risultava acquisita la preventiva autorizzazione positiva di valutazione di impatto ambientale così come stabilito all’art. 24 c.3 DPR 207/2010.

Lo stesso Dott. Acconcia che, insieme al progettista, da quanto si può desumere dal contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale la n. 57/2016, attestavano con nota del 18.09.2015 che il progetto definitivo risultava corredato dei pertinenti pareri e N.O. necessari per lo svolgimento della procedura di scelta del soggetto realizzatore quando invece tale attestazione era un palese **falso** poiché al fine dell’appalto andava

acquisita la preventiva autorizzazione di V.I.A. ai sensi del combinato disposto art. 53 c.2 lett. b) ex DLgs 163/2006 ed art. 24 c.3 DPR 207/2010, autorizzazione V.I.A. che ancora ad oggi non risulta ancora acquisita;

Lo stesso Dott. Acconcia che, insieme al progettista, da quanto si può desumere sempre dal contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale la n. 57/2016, attestavano con nota del 18.09.2015 che il progetto aveva conseguito i pertinenti nulla osta in maniera ambientale *quando invece tale attestazione era un palese **falso** poiché allora come ancora ad oggi non risulta acquisita l'autorizzazione positiva di V.I.A.*;

*Lo scrivente non è a conoscenza se quanto appena riportato all'epoca fosse noto alla Regione Abruzzo e/o alla Giunta Regionale e/o ai Dipartimenti e Servizi competenti, il che potrebbe aver fuorviato sia i Dipartimenti e Servizi competenti e contestualmente la stessa Giunta Regionale all'atto dell'adozione della DGR 57/2016.*

Di conseguenza si ritiene doveroso ed opportuno rappresentare ciò anche al Presidente della Regione, il quale viene interessato per conoscenza.

Lo stesso Dott. Acconcia che con determina n. 124 del 16.12.2015, nominava la commissione giudicatrice, con procedura difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 84 c.8 ex D.Lgs 163/2006 all'epoca vigente, i cui membri tra l'altro non possedevano le indispensabili e necessarie competenze tecnico/professionali.

Il principio che imponeva che i membri delle Commissioni delle gare pubbliche dovessero possedere specifica e documentata esperienza di settore, rapportata alla peculiarità della gara da svolgere, che nel caso in essere riguardava impianti di trasporto a fune, era principio non solo immanente nel sistema (art. 84, comma 8, ex D.Lgs. n. 163/2006), ma di stretta derivazione costituzionale, dal momento che un adeguato livello di professionalità dei componenti l'organo era ed è l'unica garanzia di un effettivo rispetto dei valori richiamati dall'art. 97 della Costituzione (ANAC parere di precontenzioso n. 144 del 20.06.2014).

Si ritiene opportuno a riguardo anche il richiamo a quanto disposto dal Consiglio di Stato, Sez. V sentenza del 15 luglio 2013 n. 3841, di cui si riporta stralcio:

“Pertanto, si conviene con l'istante circa la mancanza di alcuna esperienza specifica in capo ai componenti della Commissione, come deducibile dalla lettura dei curricula di entrambi,.....

*.....“Orbene, il rilevato vizio relativo alla mancanza della professionalità specifica richiesta rende “ab origine” illegittima la nomina della Commissione giustificando, di per sé, l'emanazione di un provvedimento di autotutela, a prescindere dalla mancanza di rilievi critici sull'operato della stessa scrutinato in questa sede, consistente nell'esclusione dalla gara della società istante”.*

La carenza di adeguata competenza tecnico/professionale si evince inoltre dal fatto stesso che prima di procedere alla valutazione delle offerte la stessa commissione non ravvisò l'assenza dell'indispensabile ed imprescindibile autorizzazione positiva di V.I.A, così come previsto dal combinato disposto dall'art. 53 c.2 ex D.Lgs 163/2006 ed dall'art. 24 c.3 DPR 207/2010 e la cui mancanza avrebbe dovuto di fatto suggerire la sospensione della gara stessa.

Ritornando al merito della questione oggetto della presente, si evidenzia in riferimento alla determina n. 50/2017 che:

- *l'ing. Massimo Di Pasquale con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 12.04.2017 al prot. 898 palesava l'interesse a ricevere incarichi professionali*

**Vista la manifestazione di interesse con allegato Curriculum a ricevere incarichi professionali pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 898 in data 12.04.2017, dell'ing. Francesco Di Pasquale iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila con il n. 2494, avente studio tecnico in Corso Roma, 102 del Comune di Pescocostanzo (AQ);**

- *il Dott. Acconcia, il 19.04.2017 dunque appena 7 giorni dopo la manifestazione di interesse, proprio con determina n. 50 del 19.04.2017 prontamente affidava incarico professionale inerente il solo collaudo statico al citato professionista a fronte di un compenso professionale pari ad €. 2.000,00 importo il cui metodo di stima non risulta evidenziato nella determina stessa, stima obbligatoria e che andava e va redatta ai sensi di quanto previsto dal DM 17.06.2016, nel rispetto dell'art. 24 c.8 del DLgs 50/2016, valutato e tenendo conto della tipologia e specificità dell'intervento e delle prestazioni (servizi) professionali da affidarsi;*

- sempre il dott. Acconcia nella determina n. 50/2017 afferma che l'ing. Di Pasquale possedeva tutti i requisiti necessari per espletare l'incarico:

**Di affidare** l'incarico come collaudatore strutturale ai lavori di "Ristrutturazione e Ammodernamento di Impianto Scioviario Esistente nel Centro Turistico – Oasi del cervo – a Gamberale" in località "La Forcella", ai patti e condizioni contenute nella convenzione di incarico professionale, al professionista ing. Francesco Di Pasquale iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila con il n. 2494, avente studio tecnico in Corso Roma, 102 del Comune di Pescocostanzo (AQ) il quale possiede tutti i requisiti necessari al fine di espletare l'incarico di cui all'oggetto:

A fronte di tutto ciò non risulta dunque che il dott. Acconcia abbia provveduto ad interessare altri Enti Locali o Pubbliche Amministrazioni al fine di poter affidare il Collaudo Statico a tecnici in servizio presso tali enti in **possesso dei requisiti necessari ed indispensabili** al fine di valutare anche una possibile economia sulla prestazione stessa. Dalla lettura della det. 50/2017 non risulta che l'ing. Di Pasquale sia dipendente di qualche PP.AA..

In data 10.05.2017 risulta pubblicata la determina n. 56 del 10.05.2017 dalla cui lettura risulta che:

- l'ing. Di Pasquale, il quale il 12.04.2017 aveva manifestato il proprio interesse ad assumere incarichi professionali ed al quale prontamente il Dott. Acconcia aveva affidato con determina n. 50 del 19.04.2017 il Collaudo Statico relativo all'impianto scioviario, con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 1042 in data 27.04.2017, 15 giorni dopo la manifestazione di interesse ed 8 giorni dopo aver ricevuto incarico professionale, rinunciava ad espletare l'incarico per motivi personali;

Poiché lo scrivente, a differenza del Dott. Acconcia, ha un minimo di contezza delle norme benché residente nell'ultima contrada del Comune di Gamberale, già all'atto della pubblicazione della Determina n. 50/2017 aveva ravvisato palesi vizi e falsi che ora andrò ad illustrare.

Da una ricerca condotta dallo scrivente presso il sito del CNI di cui si riporta relativo link:

[https://areariservata.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/albo\\_unico.wp;jsessionid=8F1E95AD68ED958A1C9957C6AA181FC7.tomcatprogetti?internalServletFrameDest=1&internalServletActionPath=/ExtStr2/do/ricercaRegistro/dettaglio.action&log=false&idDettaglio=FRANCESCO.DIPASQUALE.AQ2494](https://areariservata.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/albo_unico.wp;jsessionid=8F1E95AD68ED958A1C9957C6AA181FC7.tomcatprogetti?internalServletFrameDest=1&internalServletActionPath=/ExtStr2/do/ricercaRegistro/dettaglio.action&log=false&idDettaglio=FRANCESCO.DIPASQUALE.AQ2494)

si evince quanto segue:

The screenshot shows the website of the Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI). The page title is "CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI". On the right, there is a login area labeled "Area Riservata" with buttons for "Entra" and "Help". The main content area is titled "Ricerca Registro Unico Ingegneri" and "Dettaglio". It displays the following information for Francesco Di Pasquale:

- titolo: INGEGNERE
- nome: FRANCESCO
- cognome: DI PASQUALE
- nato a: Sulmona
- il: 19/05/1980
- codice fiscale: DPSFNC80E19I804R
- residenza/domicilio professionale: Via Campo dei fiori n. 16 - 67033 Pescocostanzo
- ordine ingegneri: L'AQUILA
- numero: 2494
- sezione: A
- settore: Civile/Ambientale
- laurea: Ingegneria Edile - Architettura
- in data:
- università: Università degli Studi dell'Aquila
- esame di stato: 2008 ()
- attività prevalente:
- iscrizione Ordine di:
- in data:
- iscrizione all'Ordine di: L'AQUILA
- in data: 26/03/2009
- PEC: francesco.dipasquale@ingpec.eu

At the bottom, there are sections for "Provvedimenti disciplinari:" and "Formazione:".

Dunque stando a quanto risulta dal sito del CNI, l'ing. Massimo di Pasquale risulta iscritto presso l'Ordine Ingegneri de L'Aquila al n. 2494, dal **26.03.2009**.

Per cui alla data del 19.04.2017, quando il Dott. Acconcia affidava prontamente incarico inerente il solo Collaudo Statico, a differenza di quanto asserito dallo stesso Dott. Acconcia, l'ing. Di Pasquale sembrerebbe risultasse privo dei requisiti necessari poiché l'ing. Di Pasquale non era iscritto all'albo professionale da oltre 10 anni così come previsto anche all'art. 67 c.2 DPR 380/2001, articolo richiamato dallo stesso Dott. Acconcia nella determina n. 50/2017 il quale poi, stando al detto *melius abundare quam deficere*, richiamava anche la L.R. 138/1996 oramai abrogata.

Considerato che l'opera di cui trattasi è soggetta a collaudo statico ai sensi della L. 1086/71 e della L.R. 138/1996;

Dato atto che il Collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 05.11.1971, n. 1086 e dell' art. 67 del D.P.R 06.06.2001, n. 380, alla luce di quanto disposto dal D.M 14.01.2008, riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio e sulle strutture in muratura e in latero-cemento, in legno o in altri materiali speciali e si concluda con l'emissione di un Certificato di Collaudo Statico. Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal Collaudatore nel qual caso dovranno essere opportunamente motivate.

Tutto ciò oltre alle tante altre illegittimità segnalate in passato dallo scrivente, di certo avvalorava ulteriormente che:

- *il Dott. Acconcia Domenico non ha piena contezza delle norme vigenti e che in quanto segretario comunale dell'Ente, ruolo svolto in convenzione per 3 ore settimanali racchiuse in un sol giorno la settimana, non poteva essere nominato RUP ai sensi art. 10 ex DLgs 163/2006, circostanza ravvisata proprio dall'ex AVCP oggi ANAC nella Deliberazione n. 24 Adunanza del 23.02.2011 – Fascicolo 850/2010. Visto l'ultimo atto da Egli redatto (det. 50/2017) appare del tutto evidente che il Dott. Acconcia non è indicato per poter continuare a svolgere tale ruolo, considerata anche la specificità dell'opera;*
- *non è chiaro quali verifiche il dott. Acconcia avesse posto in essere al fine di ritenere che l'ing. Di Pasquale possedesse i requisiti necessari al fine di incaricarlo quale Collaudatore Statico ai sensi art. 67 DPR 380/2001;*

A fronte di tutto ciò, non si è avuta neanche l'onesta intellettuale né da parte del Dott. Acconcia né da parte dell'ing. Di Pasquale di ravvisare che l'ingegnere stesso non potesse essere incaricato per il collaudo statico in quanto privo dei requisiti richiesti, vale a dire l'iscrizione all'albo professionale da oltre 10 anni.

Infatti, stando a quanto già evidenziato in precedenza, nella determina n. 56/2017 l'ing. Di Pasquale rinunciava per *motivi personali* quando l'ing. Di Pasquale doveva rinunciare poiché privo dei requisiti.

A fronte di tutto ciò, stando alla lettura della determina n. 56/2017 risulta che:

- *il dott. Acconcia provvede ad affidare fiduciarmente la prestazione del collaudo statico in favore dell'ing. Nicola Scaricacciottoli, le cui competenze tecnico/professionali sfuggono allo scrivente a riguardo di impianti a fune;*
- *il compenso professionale resta stabilito in €. 2.000,00, importo il cui metodo di stima non risulta evidenziato anche in questo caso nella determina stessa, stima obbligatoria e che andava e va redatta ai sensi di quanto previsto dal DM 17.06.2016, nel rispetto dell'art. 24 c.8 del DLgs 50/2016, valutato e tenendo conto della tipologia e specificità dell'intervento e delle prestazioni (servizi) professionali da affidarsi;*
- *naturalmente non risulta che il dott. Acconcia abbia provveduto ad interessare altri Enti Locali o Pubbliche Amministrazioni (vedi ad esempio la società TUA) al fine di poter affidare il Collaudo Statico a tecnici in servizio presso tali enti in **possesso dei requisiti necessari ed indispensabili** al fine di valutare anche una possibile economia sulla prestazione stessa. Dalla lettura della det. 56/2017 non risulta che l'ing. Scaricacciottoli sia dipendente di ruolo di qualche PP.AA.;*
- *risulta invece che l'ing. Scaricacciottoli sia Sindaco presso il Comune di Paglieta (CH), Ente capofila nel Contratto di Fiume Sangro al quale ha aderito anche il Comune di Gamberale, si veda a riguardo la DGR 915 del 10.11.2015.*

Per cui, l'ultimo collaudatore statico individuato sino ad ora dal Dott. Acconcia:

- *di cui non sono note le competenze tecniche a riguardo di impianti a fune;*

- *che gode di incarico fiduciario quando la terzietà dell'incarico forse avrebbe consigliato l'affidamento in favore di tecnici pubblici dipendenti ed in possesso di requisiti necessari;*

potrebbe forse vedere inficiato il proprio incarico non per motivi personali questa volta ma bensì per un provabile conflitto di interessi, anche qualora solo potenziale, derivante proprio dal Contratto di Fiume Sangro.

Inoltre, si ritiene doveroso evidenziare che l'ANAC con ulteriore nota del 05.05.2017 prot. 0063450 UVLA comunicava che il fascicolo istruttorio inerente l'intervento risulta ancora aperto e che lo scrivente con nota pec del 08.05.2017 integrava rappresentando le criticità inerenti l'affidamento del Collaudo Statico in favore dell'ing. Di Pasquale.

Naturalmente provvederò ad integrare ulteriormente anche a riguardo della nomina dell'Ing. Scaricaciottoli.

Il perseverare del Dott. Acconcia nell'affidare incarichi in difformità di leggi, norme e regolamenti vigenti fa sì che lo scrivente continui ad interessare l'ANAC stessa il che continua a procrastinare la chiusura dell'istruttoria.

Per cui, al di là di ciò che possa risultare dall'attuale procedura V.I.A., resta il fatto che comunque le risultanze istruttorie potranno incidere sull'intero procedimento poiché inerente non solo i servizi di ingegneria ma anche le modalità di affidamento dell'appalto.

Vista la nutrita schiera di tecnici e professionisti che si sono e si stanno occupando dell'intervento ed i cui nominativi compaiono nei vari elaborati, si va dalla C&S Ingegneria Associati, ai Geol. Domenico Pellicciotta, Sabrina Carozza e Angelo Spaziani, all'ing. Flavio Odorisio, ing. Fabio Fanchini ed in ultimo l'ing. di Pasquale e l'ing. Scaricaciottoli oltre l'Avv. De Juliis per pareri resi a riguardo e in attesa di forse nuovi ed eventuali affidamenti da parte del Dott. Acconcia si ha quasi la sensazione di assistere ad un programma televisivo "Avanti un Altro".

*A questo punto mi permetto una mia riflessione relativa al fatto che poi non bisogna stupirsi quando crollano viadotti, quando si verificano immani tragedie al minimo sussulto sismico e quando cadono valanghe.*

*Nel caso inerente l'intervento in oggetto, nonostante le varie segnalazione dello scrivente ed a fronte anche di quanto riportato nelle opposizioni all'attuale V.I.A., si ravvisa che i principi di prevenzione e precauzione sono un'entità astratta e sconosciuta.*

Vorrei richiamare le parole di Monsignor Pompili ai funerali solenni ad Amatrice: "Non uccide il sisma, ma le opere dell'uomo".

Inoltre, approfitto in quanto il Dott. Acconcia nei propri scritti offre sempre nuovi spunti.

Sia nella determina n. 50/2017 che nella determina n. 56/2017 risulta quanto segue:

**Visto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto esecutivo redatto in data 24/08/2016;**

Come si usava dire in un programma incentrato sulla comicità, perché in riferimento all'intervento in oggetto siamo di fronte ad una comica continua, la domanda nasce spontanea:

**Come il Dott. Acconcia in data 24.08.2017 ha potuto redigere verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, quanto a tale data non risultavano acquisiti né l'autorizzazione positiva di V.I.A. né tantomeno l'autorizzazione sismica?**

Vorrei ricordare che l'art. 53 c.2 lett. i) del DPR 207/2010 recita:

**i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.**

Il Dott. Acconcia che aveva dato seguito tra il novembre/dicembre 2015 all'appalto ponendo a gara il progetto definitivo in assenza dell'autorizzazione positiva di V.I.A., perseverava arrivando in data 24.08.2016 a verificare e validare il progetto esecutivo della Leitner in assenza dell'autorizzazione V.I.A. e dell'autorizzazione sismica.

Ci si augura che a tal riguardo il DPE004, in forza di quanto stabilito nel disciplinare di concessione del finanziamento allegato alla DGR 57/2016, in particolare agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 16, ponga in essere le dovute verifiche, né tragga le dovute considerazione a riguardo ed adotti i provvedimenti opportuni.

Inoltre ravviso che la nota del DPE004 del 28.02.2017 prot. 49644/17 risulta atto oggetto dell'attuale procedura V.I.A. quale controdeduzione quando in tale nota lo stesso Dipartimento Regionale palesa la tesi che trattasi di nuovo impianto, dunque concordando con quanto sostenuto dallo scrivente ed in contrasto con il Parco della Majella che nel proprio parere il n. 8099/2015 riteneva l'intervento quale sostituzione.

Così come al Comitato V.I.A. che legge per conoscenza ma che si invita a tenere in debita considerazione tale nota, si evidenzia che:

- in data 03.08.2016 la Leitner rimetteva all'Ente il *Progetto Esecutivo*;
- in data 04.08.2016 fu sottoscritto *contratto d'appalto* tra l'Ente e la Leitner;
- in data 24.08.2016 il Dott. Acconcia, questa volta nelle vesti di RUP, *Verificava* e *Validava* proprio il *Progetto Esecutivo*;
- a fronte di tutto ciò in data 30.08.2016 il contratto d'appalto veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate in Lanciano;

Per cui, il comitato V.I.A.:

- non concede autorizzazione positiva come dovrebbe essere ed in questo caso l'intervento potrebbe non realizzarsi il che non consentirebbe di rendicontare le somme effettivamente spese al 31.12.2017 il che inoltre in assenza dell'adozione di provvedimenti adeguati adottati ai sensi sempre degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 16 del disciplinare di concessione, potrebbe esporre eventualmente la Regione stessa a procedura di infrazione;
- autorizza l'intervento così come proposto senza alcuna modifica, ma tale soluzione lo scrivente la ritiene non attuabile alla luce delle varie criticità ed osservazioni;
- autorizza l'intervento con prescrizioni.

Però, in quest'ultimo caso, essendo stato acquisito dall'Ente il Progetto Esecutivo della Leitner, essendo stato verificato e validato tale livello progettuale dal RUP, Dott. Acconcia, ed essendo stato già sottoscritto e registrato il contratto d'appalto, qualsiasi prescrizione impartita in sede di V.I.A. risulterebbe una variazione/turbativa delle condizioni di gara poiché la Leitner non fu l'unica a partecipare al bando di gara oltre al fatto che qualsiasi prescrizione in questa fase risulterebbe già di per sé una variante al progetto esecutivo verificato e validato, cercando di evitare a parere dello scrivente eventuali successive diatribe sulla natura sostanziale o meno delle opere in variante.

Se in sede di V.I.A., si volesse porre la prescrizione ad esempio della rimozione totale delle opere fondali esistenti, così come prescritto dal Parco, ciò andrebbe a costituirne una variante sostanziale considerato l'importo delle relative lavorazioni di scavo, demolizione, carico, trasporto e smaltimento, oltre al fatto che ciò andrebbe a costituire una turbativa della gara poiché la Leitner risulta aggiudicataria solo ed esclusivamente a fronte di un maggior ribasso offerto proprio sui lavori in quanto in riferimento all'offerta tecnica risultava seconda, per cui è lecito dedurre che prevedendo solo demolizioni parziali fino alla quota di cm. 50 al di sotto dell'attuale piano campagna fu possibile proprio offrire un maggior ribasso sulle lavorazioni.

Si inviata allo stesso modo anche il DPE004 nel tener in debita considerazione tali circostanze.

Inoltre, mi permetto di rappresentare a quanti in indirizzo che un impianto, al di là delle criticità già rappresentate nelle osservazioni all'attuale V.I.A. e nelle precedenti comunicazioni, ad oggi a parere dello scrivente non ha nulla da dare a nessuno, salvo sgravare l'ex concessionario o chi per lui dei costi di rimozione.

Si vuol rappresentare l'intervento come l'unica ed ultima possibilità di sviluppo quasi a costituirne un volano per un rilancio turistico della zona, quando il vecchio impianto nonostante la vita tecnica terminasse nel 2008, già dalla fine anni '90 risultava non più funzionante.

Vi sarà un motivo del perché gli ex concessionari (privato) sin dall'inizio del 2000 non hanno più né investito sul vecchio impianto né a quanto pare hanno provveduto poi alla rimozione nel 2008, al giungere del termine della vita tecnica ed i cui costi oggi si vorrebbero addossare alla collettività.

Quando l'impianto funzionava, vale a dire fino alla fine anni '90 si privatizzavano gli utili, oggi si vogliono socializzare le perdite (rimozione impianto esistente).

Vi sarà un motivo del perché anche l'altro ex concessionario, questo si risulta a proprie spese, ha provveduto nel rimuovere l'impianto sciistico simile e distante circa 4 Km da quello di Gamberale (poco più di 1 Km in linea d'aria), che si trovava proprio all'interno del complesso turistico della Valle del Sole nel Comune di Pizzoferrato che vede la presenza di circa 1.600 unità abitative, un albergo, una piscina e circa 11 villette, dunque con un potenziale bacino di utenza già consolidato in loco.

Sarà forse che impianti della lunghezza inferiore ai 400 mt., a servizio di piste da sci con pendenze del 20%, dunque parliamo di pista blu, ad una quota di circa 1.400 mt. s.l.m. risultano antieconomiche considerato che a circa 20-25 Km vi è il comprensorio sciistico di Pratello-Pizzalto-Aremogna, che nel 2016 ha visto il potenziamento della rete per la neve programmata oltre che la realizzazione di una nuova e moderna seggiovia presso l'Aremogna costata milioni di Euro.

A riguardo dell'intervento in questione non esiste alcun di piano economico/finanziario inerente la sostenibilità dell'opera. E poi chi dovrebbe gestire tale impianto ed a quali condizioni?

Nel caso in essere non si sono volute perseguire e prendere nella dovuta considerazione strade alternative, questi sì ad opzione zero rispetto all'impatto sull'ambiente, quale ad esempio fornire l'area mediante l'estensione della rete elettrica, anche con cavo interrato, così da eliminare tutte le problematiche connesse alla posa di un gruppo elettrogeno all'aperto.

A tal riguardo vorrei evidenziare che una ulteriore criticità derivante dal voler consentire l'azionamento dell'impianto mediante un gruppo elettrogeno è rappresentato dallo stoccaggio del combustibile con tutto ciò che ne consegue ai fini non solo ambientali ma anche nel rispetto della prevenzione incendi, aspetto questo dello stoccaggio del combustibile assolutamente non considerato nella redazione progettuale dell'opera, né nella valutazione di incidenza, né nella VINCA e né nello S.I.A..

La capacità del serbatoio del gruppo risulta pari a 160 litri ed in base alla tipologia del gruppo stesso si prevede all'incirca un consumo medio giornaliero di oltre 100 litri, ma a tal riguardo però nulla è specificato se si provvederà allo stoccaggio del combustibile, del dove e del come stoccarlo o se anche in questo caso si immagina come per un parcheggio, si è anche in questo caso immaginato che ogni giorno bisognerebbe recarsi presso un distributore con lattine o fusti, trasportarli e rifornire in loco il gruppo stesso, senza tra l'altro che risulti allo stato attuale del progetto alcun intervento di messa in sicurezza del gruppo onde evitare la dispersione nel terreno del carburante e/o oli.

Si potrebbe obiettare a riguardo sul costo derivante dal servire l'area mediante la rete elettrica, problematica che a parere dello scrivente poteva essere ampiamente superata risparmiando sia sui costi della rimozione dell'impianto esistente, in quanto essi dovrebbero essere a carico dell'ex concessionario, sia dalla non più necessità di acquistare il gruppo elettrogeno e sia dal risparmio sui costi di manutenzione e funzionamento del gruppo elettrogeno.

E' palese che la pista da sci a Gamberale, il cui nuovo impianto di risalita sottoposto a V.I.A. risulta lungo 375 mt., dunque a servizio di una pista di lunghezza di circa 350 mt con pendenza media del 20% non può che costituire solo ed esclusivamente un campo scuola, per cui forse eventualmente si poteva prendere nella dovuta considerazione la soluzione che prevedesse la posa in opera non di un nuovo skilift ma bensì di un tapis roulant, posizionato eventualmente anche in zona diversa al di fuori dell'area protetta, previo naturalmente assenso della Regione Abruzzo.

Con le tecnologie attuali, si riesce a raggiungere lunghezze di poco inferiori ai 200 mt., ampiamente soddisfacente per un campo scuola con riduzione dei costi di realizzazione e con la possibilità nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio e nell'ipotesi di una diversa localizzazione, di un utilizzo anche d'estate con gommoni predisponendo appositi scivoli.

Tutte soluzioni non risultano sia state intraprese e valutate nel dovuto modo.

Invece, ci troviamo di fronte ad un intervento la cui fattibilità e sostenibilità economica ribadisco ad oggi è tutta da dimostrare oltre che essere in balia dal Dott. Acconcia:

- *la cui valutazione di incidenza resa sul precedente progetto definitivo non teneva conto degli effetti e ripercussioni della posa in opera di un gruppo elettrogeno all'aperto in area protetta;*
- *di un parere del Parco reso allo stesso modo sul progetto definitivo senza tener conto del gruppo elettrogeno e le cui prescrizioni a riguardo della demolizione delle fondazioni esistenti risulta disattesa*



Ing. Dante Bucchi

Distinti saluti

Al Presidente evidente evidenza di nuovo che la DGR57/2016 con la quale fu concesso il definitivo finanziamento fu posta in essere a fronte di attestazioni non veritiere rese dal Dott. Acconcia e dal progettista con nota del 18.09.2015 poiché allora come ad oggi non risultava acquisita la preventiva autorizzazione V.I.A., circostanza che stando agli atti ne sono certo nessuno ebbe modo di palesarle.

Al Presidente della Regione, al quale do e devo dare atto di pieni meriti a riguardo dell'unica opera attesa da oltre 30 anni vale a dire il completamento della fondovalle sangro SS652, che potrebbe sollevare l'economia e questa sì il turismo di Gamberale, Pizzoferrato e dell'intero versante dei Monti Pizzi, ebbene al Presidente rivolgo un invito affinché eviti lo scempio di tale opera così come proposta e del relativo sperpero di denaro pubblico.

- ecc... ecc...
- all'art. 93 ex Dlgs 163/2006 poiché nel quadro economico risulta il riferimento esplicito all'art. 92
- il volersi riconoscere una indennità di circa 7.000 ai sensi art. 92 ex Dlgs 163/2006 quando i servizi di ingegneria risultano tutti affidati all'esterno. A tal riguardo non si ritiene attinente alcun riferimento disciplinare di concessione lo vieta espressamente;
- poiché benché nelle determine di affidamento si volesse imputare tale costo sull'intervento, l'art. 14 del derivanti dai vari affidamenti posti in essere dallo stesso Dott. Acconcia in favore dell'Avv. De Julis,
- oltre al fatto di aver gravato la collettività gamberalese di ulteriori costi pari a circa 7.000 Euro solo potenziale;
- cui oltre a non essere chiare le competenze tecniche, potrebbe sussistere un conflitto di interessi anche di nome di collaudatori statici di cui uno che non possedeva neanche i requisiti e dell'altro in capo a V.I.A. e dell'autorizzazione sismica;
- di una verifica e validazione del progetto esecutivo posta in essere in assenza di autorizzazione positiva V.I.A.;
- di una gara d'appalto posta in essere in assenza dell'indispensabile e preventiva acquisizione positiva di servizi igienici di cui non si ha alcuna traccia;
- di parcheggi che appaiono e scompaiono a seconda delle esigenze poiché immaginari;
- 17.03.2017;
- Soprintendenza non provvede ancora nel dare contezza a riguardo a fronte della nota ministeriale del funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. A tutto ciò si aggiunge il fatto che la scientifiche come non garantiva la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica ed esercizio di risulta illegittima in quanto l'Ente non poteva assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-
- che l'autorizzazione paesaggistica, anch'essa resa dal Segretario Comunale, a parere dello scrivente prevedeva il gruppo elettrogeno;
- che il parere della Soprintendenza allo stesso modo fu reso a riguardo del progetto definitivo che non integralmente dalla direttiva 2009/147/CE;
- che il parere del Parco e la VINCA si riferiscono alla direttiva 79/409/CEE, direttiva abrogata e sostituita la cui VINCA resa sempre sul progetto definitivo risulta rilasciata dal Segretario Comunale;
- contezza a fronte di svariate note ministeriali;
- nell'attuale progetto esecutivo sottoposto a V.I.A. senza contare che il Parco si ostina a non dare





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0129898/17	16/05/2017	PEC	<b>Mittente:</b> DANTE.BUCCI@INGPEC.EU	
<hr/>							
<b>Oggetto:</b>	IMPIANTO SCIOVIARIO OASI DEL CERVO A GAMBERALE						
<b>Impronta:</b>	78E1C0C743834E811837DE4C647A8143A3FC182CB2377B54A72F273606216E5E						